

NORMATIVA PER LA VENDITA DEI COLTELLI

La normativa italiana sulla vendita dei coltelli distingue nettamente tra **armi bianche proprie** e **strumenti da punta o da taglio** (armi improprie).

1. Vendita di Armi Improprie (Coltelli comuni)

I coltelli da cucina, da caccia o sportivi (senza doppio filo e senza punta acuta fissa o bloccabile) sono considerati strumenti atti ad offendere.

- **Chi può vendere:** È necessaria la licenza di Pubblica Sicurezza prevista dall' **Art. 37 TULPS**. La vendita ambulante è permessa solo previa presentazione di una [SCIA al Comune](#).
- **Divieto ai minori:** Il recente [Decreto Sicurezza 2026] ha introdotto il **divieto assoluto di vendita ai minori**, con sanzioni fino a 12.000 euro per i trasgressori.
- **E-commerce:** La vendita online è soggetta a nuovi obblighi di verifica dell'età.

2. Vendita di Armi Bianche Proprie (Pugnali, Stiletti)

Sono considerate armi proprie quelle con lama a doppio filo e punta acuta, o i coltelli a scatto.

- **Licenza:** Per venderli è necessaria la specifica [licenza per la vendita di armi comuni](#) rilasciata dalla Questura.
- **Requisiti acquirente:** L'acquisto è consentito solo a chi possiede un **Porto d'Armi** o un Nulla Osta rilasciato dai [Carabinieri](#) o dalla Polizia.
- **Obblighi:** Il venditore deve registrare l'operazione e l'acquirente ha l'obbligo di denuncia di detenzione ex Art. 38 TULPS.

Per un maggiore approfondimento, a questo link il nuovo Decreto-legge "Sicurezza 2026", non ancora convertito in legge.